



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 19/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1828

D.L.gs. 112/98, art. 138 - Programmazione rete scolastica anno scolastico 2010-2011. Atto di indirizzo.

L'Assessore al Sud e al Diritto allo studio (Pubblica Istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca Scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso:

- che la legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- che il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- che tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, in materia di Istruzione Scolastica vi è la programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento...";
- che l'art. 139 del precitato Decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli Atri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- che la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";
- che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L.n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

Visti, inoltre:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione” che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;

- la legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632;
- il precitato art.1 comma 632 della Legge 296/2006, che prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;

- Visto il D.M. 25 ottobre 2007 recante Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione per gli adulti”;

- Vista la legge 244 del 24 dicembre 2007 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);

- Vista la legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l’art. 13 che ricomprende nel sistema dell’istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l’emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari, il cui iter non è ancora concluso;

- Visto l’art. 64 comma 4) del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

- Visto l’art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81 che rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n. 176, dal D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233;

- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;

Accertato che la programmazione dell’offerta formativa ed educativa e dell’organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell’anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all’Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

Considerata l’esigenza di procedere all’approvazione degli indirizzi regionali pur se in un quadro di profonda incertezza normativa, a livello nazionale, caratterizzato dal permanere di profonde divergenze tra Stato e Regioni in materia di riforme scolastiche in generale e di dimensionamento della rete scolastica, in particolare.

Valutato che il mutamento, nell’imminente futuro, del quadro legislativo di riferimento a livello nazionale potrà incidere sull’offerta formativa regionale e sull’organizzazione delle reti scolastica che ne costituisce il fondamento;

Si rende, tuttavia, necessario, nell’ambito del complessivo processo di qualificazione del servizio di istruzione sul territorio regionale, emanare gli indirizzi regionali per le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel testo allegato e parte integrante del presente atto, per la riorganizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali competenti relativamente all’anno scolastico 2010-2011, in funzione di un percorso chiaro e condiviso di riorganizzazione.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo sulla programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2010-2011, in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone